



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 170 del 24 agosto 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo “Benedetto Croce”.  
Comune di Conegliano**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 Agosto 2016 come da nota di convocazione in data 22 Agosto 2016 prot. n. 319042 ;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Conegliano con nota prot. n. 54519/GTPTE del 12/11/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 467216 del 17/11/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo "Benedetto Croce" in Via B. Croce;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2007 del 5.07.16 assunto al prot. reg. al n.267352 dell'11.07.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza*, (cfr. tav. 51 del PAI), e al Piano di gestione del rischio di alluvioni (cfr. <http://www.alpiorientali.it> tav. K09) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- Parere n.266135 dell'8.07.16 del Genio Civile di Treviso che di seguito si riporta:

Con riferimento al Piano Urbanistico Attuativo in oggetto si comunica che lo scrivente Ufficio, con nota n. 511984 del 28 novembre 2014, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità idraulica delle trasformazioni urbanistiche previste, ai sensi della DGR n. 2948/09, e in merito agli aspetti sismici ai sensi della L.R. 64/74.

Con la presente si conferma dunque, per quanto di competenza, il parere favorevole al P.U.A. in oggetto.

- Parere n.8747 del 22.07.16 assunto al prot. reg. al n.289892 del 27.07.16 della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio che di seguito si riporta:



Questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano scaricati dal *repository* su *web* dell'Amministrazione regionale.

Per ciò che concerne gli aspetti di competenza del settore Belle arti e paesaggio, si comunica quanto segue.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- trattasi di area inedita in parte alberata soggetta a proposta di tutela di vincolo paesaggistico;  
- il progetto, che sorge in un contesto semi-agricolo, è diviso in due distinti interventi ciascuno di 400 mc. per un totale di 800 mc.

L'ambito risulta essere caratterizzato dalla presenza di notevoli elementi storico-testimoniali di rilevante interesse, primo fra tutti il castello di Conegliano, che si trova alla distanza in linea d'aria di 500 m.

L'intervento consiste nell'edificazione di due edifici a due piani, parecchio distanziati fra loro e collocati a debita distanza dalla via B. Croce, in un'area posta in contiguità con altra area già occupata da abitazioni mono e bifamiliari. Si ritiene che il progetto possa essere correttamente valutato a livello architettonico-paesaggistico con l'ausilio degli strumenti previsti dal D.P.C.M. 12.12.2005 (ed in particolare la relazione paesaggistica) indispensabili nel valutare se l'intervento tiene conto del delicato contesto caratterizzato dagli elementi sopra citati.

Per ciò che concerne gli aspetti di competenza del settore Archeologia, si comunica quanto segue.

L'area si delinea come a rischio archeologico per la presenza di reiterati rinvenimenti di età romana e protostorica nelle strette prossimità. Si chiede pertanto che le attività che determinino manomissione del suolo vadano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di una ditta specializzata nel settore, incaricata

dalla committenza e sotto la direzione scientifica del funzionario referente per territorio del settore Archeologia di questa Soprintendenza. Si rammenta che la documentazione di prassi, da redigere secondo gli standard di questa Soprintendenza, costituisce parte integrante dell'intervento archeologico e va consegnata dalla ditta incaricata alla direzione scientifica inseguito al termine dei lavori.

Si resta in attesa di conoscere il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori.

In conclusione, in base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21.12.2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, ravvisa la necessità di non sottoporre il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

- Parere del 28.07.16 assunto al prot. reg. al n.291926 del 28.07.16 dell'ARPAV di Treviso che di seguito si riporta:

Relativamente alla matrice aria, pur non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'eventuale attuazione del Piano, si sottolinea che la documentazione predisposta risulta superata sia in termini di riferimenti normativi che per quanto riguarda i dati utilizzati per la descrizione dello stato della qualità



dell'aria.

Relativamente alla matrice **acqua**, non si rilevano particolari effetti significativi derivanti dall'eventuale attuazione del Piano.

Relativamente alla matrice **rifiuti** si sottolinea che l'intervento di lottizzazione proposto non prende in considerazione gli effetti sulla matrice.

La realizzazione degli edifici previsti dovrà necessariamente assoggettarsi alle migliori pratiche di gestione dei rifiuti adottate dalla regolamentazione di settore del Comune di Conegliano e a quelle definite dal Consiglio di Bacino "Sinistra Piave".

Nel Rapporto Ambientale, il ruolo svolto dal **suolo** non viene tenuto in considerazione in modo adeguato. In particolare non sono state considerate le molteplici funzioni ambientali ed ecosistemiche che esso garantisce alla collettività.

È quindi necessario, al fine di una valutazione approfondita degli effetti del piano, che sia considerato e valutato più in dettaglio l'insieme delle funzioni ecosistemiche svolte dal suolo, tra cui le principali sono quelle ricordate anche all'interno della Strategia Tematica Europea sulla Protezione del Suolo (COM/231/2006) ovvero:

- fornire cibo, biomassa, e materie prime,
- costituire una riserva di acqua e di carbonio,
- fungere da piattaforma per lo svolgimento della attività umane,
- essere elemento del paesaggio e del patrimonio culturale,
- svolgere un ruolo fondamentale come habitat e pool genico.

Infatti il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e ne riduce le seguenti funzioni:

- capacità a supportare le produzioni agricole e forestali (capacità d'uso);
- serbatoio di carbonio;
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di impermeabilizzazione a seguito di processi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali funzioni, che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici), viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili; ciò quindi dovrebbe essere consentito solo attraverso precise valutazioni e vincoli che devono valorizzare le funzioni svolte dal suolo e prevedere che lo sviluppo territoriale-urbanistico garantisca la loro conservazione e miglioramento.

Per facilitare la predisposizione delle integrazioni richieste si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Relativamente alla matrice **suolo**, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS al cap. 5 "Suolo-Sottosuolo-Acque" (pag. 57) non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008). Si chiede inoltre di rivedere il cap. 9 "Conclusioni" al punto in cui si tratta la matrice suolo-sottosuolo (pag. 95) in modo da tener conto della più completa valutazione degli impatti che scaturisce dall'analisi delle funzioni sottratte alla collettività a causa del consumo di suolo e quindi di non considerarne solamente gli aspetti geologico, geomorfologico, sismico ed urbanistico finalizzati all'attitudine edificatoria.

Si vuole sottolineare come l'aumento dell'urbanizzato e l'ampliamento di aree del sistema produttivo, dei servizi, infrastrutture e turistico-recettivo interessando superfici agricole incolte, a seminativo, a prato, a vite e a bosco, rappresenti un impatto negativo, tanto maggiore quanto più ampia è la superficie impermeabilizzata, contrastando quanto espresso nelle Conclusioni (pag. 104) ove si afferma che "l'attuazione del PUA comporti effetti molto limitati e circoscritti all'area di intervento e quindi non significativi e non cumulativi ai fini delle pressioni ambientali complessive esercitate sull'ambiente" e per il quale non



sono previste adeguate misure di compensazione.

Tenuto conto che il Piano prevede la trasformazione di circa 7.240 mq di superficie fondiaria e che la superficie impermeabile a progetto aumenta di 500 mq (come riportato a pag. 12 della Valutazione di Compatibilità Idraulica), ne deriva che l'intervento non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per quanto esposto si ritiene che l'intervento abbia impatti significativi sulle funzioni ambientali svolte dal suolo; per questo si deve evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. prioritaria riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli interventi definiti dal Piano stesso.

- Parere del 10.08.16 assunto al prot. reg. al n.309380 del 10.08.16 dell'AULSS N.7, che ha espresso parere favorevole per gli aspetti di competenza.

#### **VISTA** la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 123/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il PUA Piano di Lottizzazione "Benedetto Croce", nel Comune di Conegliano (TV).

Pratica n. 3144

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Roberto Fier, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 242113 del 21/06/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che il Piano Urbanistico Attuativo di complessivi 12211 mq prevede un'area edificabile di 7240 mq (suddivisa in due lotti di 3620 mq, a ciascuno dei quali è assegnata una volumetria di 400 mc), un'area per i servizi pubblici di 4971 mq (principalmente riservata a verde di uso pubblico, mantenendo il più possibile la vegetazione arborea esistente e riordinando dove necessario la flora di tipo arbustivo per consentire da un lato una maggiore dotazione di aree a prato e dall'altro il passaggio di un percorso pedonale e la collocazione di un'area di sosta attrezzata immersi nel verde), una dotazione di parcheggi di uso pubblico;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del



2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA Piano di Lottizzazione "Benedetto Croce", nel Comune di Conegliano (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in



tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Crex crex, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Conegliano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 1232016;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 24 agosto 2016, che evidenzia come il Piano Urbanistico Attuativo "Benedetto Croce" in Via B. Croce, nel Comune di Conegliano, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente riportate;

#### **VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo "Benedetto Croce" in Via B. Croce nel Comune di Conegliano, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente evidenziate.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

---

Considerata la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/11/00

Il presente parere si compone di 8 pagine